

## **Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Cosa cambia con Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità)**

Come è stato anticipato nel commento alla legge di stabilità per l'anno 2012 (legge n.183/2011), l'Ufficio Studi ha ritenuto, oltre all'approfondimento monografico sulla riforma delle pensioni, di prevederne anche uno dedicato alle modifiche intervenute in tema di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

Solo per fornire un quadro completo della materia, si ritiene che possa essere utile ricordare brevemente che:

il **certificato** è il documento contenente una certificazione, intesa quale atto giuridico e, più precisamente, una dichiarazione di conoscenza di fatti, atti o qualità, rilasciata in forma scritta da un soggetto investito di determinate attribuzioni.

**L'atto notorio** è l'atto pubblico con il quale una persona (*deponente*) rende una dichiarazione, in presenza di più testimoni o altri deponenti, attorno ad uno o più fatti giuridici notoriamente conosciuti da tali persone. In quanto atto pubblico, l'atto di notorio fa prova legale sulla provenienza dai deponenti e su quanto fatto o dichiarato davanti al funzionario pubblico o al privato esercente una funzione pubblica (come il notaio) che lo riceve. Non fa, invece, prova legale circa i contenuti delle dichiarazioni rese. In altre parole, non fa prova legale dell'esistenza di fatti giuridici ma solo della loro notorietà.

Certificati e atti notori possono essere sostituiti da *dichiarazioni sostitutive di certificazioni* e da *dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà*

Le *dichiarazioni sostitutive di certificazioni*, disciplinate dall'articolo 46 del Testo Unico in materia di semplificazione amministrativa (DPR 445/2000), sono dichiarazioni, anche contestuali a un'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, che comprovano una serie di stati, qualità personali e fatti dell'interessato, quali la data e il luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici ecc.

Le *dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà*, invece, sono disciplinate dall'articolo 47 del Testo Unico sopracitato e consistono in una dichiarazione resa e sottoscritta da un soggetto in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate, anche per via telematica, unitamente a una fotocopia di un documento di identità del soggetto interessato. Esse hanno ad oggetto stati, qualità personali o fatti che siano a sua diretta conoscenza.

La legge di Stabilità interviene sulla disciplina nella prima parte **dell'articolo 15 "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ....."**<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:  
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»;

b) all'articolo 41, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;

d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

«Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;

f) all'articolo 74, comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;  
.....»

L'articolo 15, nella parte che interessa ai nostri fini, novella in più punti il Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), semplificando il procedimento amministrativo con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico dei privati. Di seguito sono riportate le modifiche normative intervenute.

<p><b>D.P.R. 445/2000</b> TESTO PREVIGENTE</p>	<p><b>D.P.R. 445/2000</b> TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE</p>
<p><b>Art. 40. (L)</b> <b><i>Certificazioni contestuali</i></b></p> <p>1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento</p> <p><b>Art. 41. (L)</b> <b><i>Validità dei certificati</i></b></p> <p>1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.</p>	<p>Art. 40. (L) <b><i>Certificati</i></b></p> <p><b>01.</b> Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. <b>02.</b> Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".</p> <p><i>Identico</i></p> <p>.</p> <p><b>Art. 41. (L)</b> <b><i>Validità dei certificati</i></b></p> <p><i>Identico</i></p>

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.

#### **Art. 43. (L-R)**

##### ***Accertamenti d'ufficio***

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)

#### ***Soppresso***

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio **le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati** e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

#### ***Art. 44-bis.***

##### ***Acquisizione d'ufficio di informazioni***

**1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni**

<p><b>Art. 72</b> <b><i>Responsabilità dei controlli.</i></b></p> <p>1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.</p> <p>2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.</p> <p><b>Art. 74 (L-R)</b> <b><i>Violazione dei doveri d'ufficio.</i></b></p> <p>1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)</p>	<p><b>procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.</b></p> <p>1. Ai fini <b>dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43</b>, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, le amministrazione certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.</p> <p>2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva <b>acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione</b> dei controlli medesimi, <b>nonché</b> le modalità per la loro esecuzione.</p> <p>3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e <b>viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione</b></p> <p><i>Identico</i></p>
---	--

<p>2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:  <i>Identico</i>  a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)</p> <p>b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)</p> <p>c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)</p>	<p>a) la richiesta <b>e l'accettazione</b> di certificati o di atti di notorietà;</p> <p><i>Identica</i></p> <p><i>Identica</i></p> <p><b>d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02.</b></p>
--	---

Come si può vedere, le **certificazioni** rilasciate dalla pubblica amministrazione non sono utilizzabili né valide **nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i privati gestori di pubblici servizi**. Infatti, la **lettera a)**, modificando l'articolo 40 del testo unico, introduce due nuovi commi prima del comma 1:

1. Il primo (comma 01) stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  
Al posto di tali certificazioni, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, **i certificati e gli atti di notorietà devono essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive** di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà).
2. Il secondo (comma 02) pone l'obbligo di apposizione sui certificati, a pena di nullità, della dicitura **"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**.

Si tratta della trasformazione in obbligo di un principio già presente nel testo unico e finalizzato a limitare al massimo l'obbligo di certificazione dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

Le pubbliche amministrazioni non possono più chiedere autocertificazioni se riguardano informazioni già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare (art. 43 TU).

L'atto di notorietà è stato ormai sostituito, nei rapporti con la pubblica amministrazione, dalla dichiarazione sostitutiva, ad eccezione dei casi espressamente previsti per legge (art. 47).

- Si ricorda al riguardo che l'art. 71 del Testo Unico prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Un'importante novità è rappresentata dall'obbligo per tutte le amministrazioni, e quindi anche per le Università, di istituire un **ufficio responsabile** per tutte le attività di controllo e di accertamento di ufficio di cui all'art. 43 del Testo Unico come novellato dalla lettera c); a tale Ufficio compete anche la predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 58 del Codice dell'amministrazione digitale (si tratta delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni titolari di banche dati telematiche con le amministrazioni interessate; esse sono volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive).

Inoltre i **siti internet di ciascuna amministrazione** devono indicare le misure organizzative realizzate per i controlli e per l'acquisizione di ufficio delle informazioni.

La legge prevede anche delle sanzioni a carico delle amministrazioni che non rispondono alle richieste di controllo: la mancata risposta è presa, infatti, in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione, oltre a costituire violazione dei doveri d'ufficio da parte del relativo funzionario. Violazione dei doveri d'ufficio è rappresentata anche dall'accettazione di certificati o di atti di notorietà che non portino la dicitura **“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”**.

### **Alcuni esempi di applicazione nelle Università**

Le singole Università oltre a dare attuazione alla normativa nei termini di cui sopra, dovrebbero informare i propri utenti delle innovazioni introdotte tramite avviso sulla pagina web dei singoli uffici e per i singoli atti interessati.

Ad esempio,

Le segreterie studenti potrebbero pubblicare il seguente avviso:

A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 2012 GLI STUDENTI ED I LAUREATI DEVONO PRODURRE, IN SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI LAUREA O DEGLI ESAMI SOSTENUTI, SOLO LA RELATIVA AUTOCERTIFICAZIONE QUANDO IL DESTINATARIO DEL DOCUMENTO SIA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O UN PRIVATO GESTORE DI PUBBLICO SERVIZIO. (Legge 183 del 12/11/2011 art.15).

oppure, sull'esempio mutuato dall'Università di Milano:

L'articolo 15 della legge 183/2011, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, apporta delle modifiche al DPR 445/2000, recante il TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. In particolare è previsto che " Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47" (autocertificazioni). Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Pertanto in ottemperanza alla nuova norma l'Università degli Studi di Milano rilascia esclusivamente certificati in bollo validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, sui quali è riportata la dicitura prevista dalla legge: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Con particolare riguardo alle Università, preme sottolineare che la legge 183/2011 non ha modificato l'articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000 che individua i soggetti a cui si applica il Testo Unico sulla documentazione amministrativa nonché le relative deroghe.

Ai nostri fini, in particolare rileva la previsione secondo cui

*"i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive ..., fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero".*

Come è noto, agli studenti stranieri che rientrano nella categoria di cui sopra è inibito ogni atto di autocertificazione della carriera degli studi. Per questo motivo, considerato che tali studenti devono esibire alle autorità del Paese di origine e alle autorità/enti italiani (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Questura, aziende di trasporto pubblico, ecc.), certificazioni ufficiali e pubbliche relative alla propria carriera, **si ritiene che ad essi possano essere rilasciati certificati privi della dicitura : "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".**

## II DURC

Di rilevante importanza è anche l'introduzione, da parte della legge 183, dell'articolo **44 bis** nel corpo del DPR n. 445/2000.

Ai sensi di tale articolo 44 bis:



*“Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.*

In altre parole la legge chiarisce, ove ce ne fosse bisogno, che il DURC non può essere oggetto di autocertificazione. In realtà la precisazione della norma è solo rafforzativa. Oggetto di certificazione e di autocertificazione, infatti, sono solo stati, qualità personali e fatti. Cioè elementi di fatto oggettivi e strettamente connessi alla persona.

La certificazione del regolare versamento dei contributi obbligatori non è semplicemente la certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione, ma “un’attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.” (Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 gennaio 2012). L’istituto previdenziale, così come le casse edili sono quindi organismi che rilasciano valutazioni tecniche non sostituibili da autocertificazioni.

Per saperne di più si ritiene utile indicare la [Direttiva n. 14/2011 - “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive \(Testo del PDF\)](#) della Funzione Pubblica.